REGOLAMENTO (CEE) N. 1002/80 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 1980

che rende più elastiche le misure di salvaguardia applicabili all'importazione delle conserve di funghi di coltivazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2999/79 [2], in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 548/80 della Commissione [3], ha sopeso temporaneamente il rilascio dei titoli d'importazione per le conserve di funghi di coltivazione originari di Taiwan ;

considerando che attualmente Taiwan è in grado di garantire che le sue esportazioni verso la Comunità non eccederanno quantitativi accettabili dalla Commissione ; che è pertanto opportuno autorizzare il rilascio dei titoli d'importazione per le conserve di funghi di coltivazione originari di Taiwan ;

considerando che, per evitare deviazioni di traffico concernenti i prodotti originari di Taiwan, è opportuno esigere, all'atto della richiesta del titolo di importazione, la presentazione di un documento di esportazione rilasciato dall'organizzazione taiwanese responsabile in materia di produzione ed esportazione dei prodotti in questione ; che è opportuno limitare l'applicazione del suddetto regime ad un periodo che consenta di valutarne l'efficacia ;

considerando che è pertanto necessario abrogare il regolamento (CEE) n. 548/80,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per le conserve di funghi di coltivazione della sottovoce 20.02 A della tariffa doganale comune, originarie di Taiwan, il rilascio dei titoli d'importazione è subordinato alla presentazione, all'atto dell'inoltro della richiesta del titolo, di un documento rilasciato dall'organizzazione taiwanese responsabile in materia di produzione ed esportazione dei prodotti in questione, che consenta l'esportazione di un determinato quantitativo di conserve di funghi di coltivazione. Il documento deve indicare il richiedente del titolo nella Comunità come primo destinatario.

2. Il documento è conservato dall'organismo che emette il titolo. Tuttavia, qualora la domanda di titolo riguardi solo una parte del quantitativo che figura sul documento, l'organismo emittente indica sul documento il quantitativo per il quale è stato utilizzato e lo fa pervenire all'interessato, dopo avervi apposto il proprio timbro.

Articolo 2

L'articolo 3 bis paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2104/75 [4], non è applicabile.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 548/80 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica sino al 15 maggio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1980.

Per la Commissione
Finn GUNDELACH
Vicepresidente

---

(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 341 del 31. 12. 1979, pag. 1.
(3) GU n. L 60 del 5. 3. 1980, pag. 18.
(4) GU n. L 214 del 12. 8. 1975, pag. 20.